



**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

Oggetto: Indicazioni operative per la presentazione dell'istanza di richiesta del contributo ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40 e per la rendicontazione a decorrere dall'annualità 2026.

Ai fini della presentazione dell'istanza di richiesta del contributo ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40 e in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 gennaio 2024, n. 8 recante *"Criteri e modalità per la determinazione del contributo prevista dalla legge 40/87 per l'anno 2024 e successive annualità"*, a decorrere dall'annualità 2026, si forniscono agli enti privati gestori di attività formative le seguenti indicazioni operative volte a garantire un'applicazione imparziale, omogenea, conforme e trasparente dei criteri e delle modalità per la determinazione del contributo:

1. le attività formative svolte nell'esercizio del contratto di apprendistato professionalizzante di cui agli articoli 44 e 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, finanziate dalle Regioni e Province autonome e sotto qualsiasi forma erogate, non sono riconducibili in modo omogeneo e proporzionale alle tipologie e agli standard definiti all'articolo 3, commi 2 e 3, del D.M. n. 8/2024 e, pertanto, non possono essere considerate ai fini del riparto né dichiarate negli allegati A.15a. Tale indicazione non si applica alle medesime attività formative finanziate dai Fondi Paritetici Interprofessionali;
2. la valorizzazione delle unità di durata standard non è frazionabile, pertanto, nei casi di percorsi realizzati da parte di più soggetti attuatori in ATI/ATS, si applica il principio di prevalenza: per valorizzare l'unità di durata standard di un percorso realizzato da più soggetti attuatori, ai fini del riparto delle risorse, l'ente di coordinamento o l'ente coordinato deve aver attuato una quota del percorso superiore al 50%. Si precisa che non possono essere valorizzati i percorsi formativi realizzati in ATI/ATS laddove nel raggruppamento siano presenti, oltre all'Ente di coordinamento o un suo associato, uno o più Enti che hanno presentato altra istanza di richiesta del contributo per la medesima annualità tanto in qualità di ente coordinante che di ente coordinato;
3. le ore di attività formativa da valorizzare devono essere erogate direttamente dall'ente di coordinamento e/o dai rispettivi enti coordinati, pertanto l'esclusione di cui all'art. 2, comma 4, lettera h) del decreto è da intendersi riferita esclusivamente ai casi di attività formative attuate da enti diversi dall'ente di coordinamento e/o dai relativi enti coordinati. Si precisa che per ente coordinato attuatore si intende l'ente che ha svolto l'attività formativa, mentre non rileva l'aver percepito il finanziamento o l'aver posto in essere attività di altra natura, sia pur connessa;
4. le sedi periferiche coordinate dalla propria sede centrale possono considerarsi "enti coordinati" dall'ente coordinante in quanto dotate di autonomia operativa, pur condividendo il medesimo codice fiscale e facendo parte di un unico soggetto giuridico: pertanto anche il requisito dell'operatività in almeno cinque Regioni tra cui una del Mezzogiorno, di cui all'art. 2 comma 4 lett. d) del D.M. 8/2024, può essere raggiunto attraverso sedi periferiche del medesimo soggetto giuridico, attraverso il rapporto associativo con altri enti coordinati, ovvero attraverso un insieme dei due casi;

5. i medesimi percorsi formativi, con edizioni svolte in più regioni, che nelle annualità precedenti venivano considerati come attività multiregionali, devono essere riportati in dettaglio nell’ allegato A.15a di ciascuna regione in cui si è svolto il corso;

6. la valorizzazione delle unità di durata standard relative a percorsi formativi individuali/individualizzati non è ammisible. È ammisible esclusivamente la valorizzazione delle unità di durata standard relative a percorsi formativi di gruppo classe composto da un numero di allievi non inferiore a quattro. Si precisa che, il percorso formativo, ancorché finanziato in forma individuale, può essere inserito nell’allegato A.15a, solo se è stato erogato all’interno di un gruppo classe, a condizione che quest’ultimo sia verificabile dall’Amministrazione certificante;

7. al fine di consentire all’Amministrazione finanziatrice/autorizzatrice una individuazione certa dell’attività formativa attuata/dichiarata si raccomanda particolare attenzione a compilare all’interno dell’allegato A.15a i dati in corrispondenza della colonna recante l’etichetta “N° fasc./Cod. Id. piano/CUP/Cod. id. azione” riferiti al singolo percorso formativo;

8. ai fini dell’inserimento nell’allegato A.15a della data di termine corso, ferma restando la definizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) del D.M. n. 8/2024, per la determinazione del termine di conclusione occorre fare riferimento alle disposizioni gestionali delle singole Amministrazioni finanziarie/autorizzatrici. Si invitano, quindi, gli enti privati gestori di attività formative a rivolgersi alle Amministrazioni finanziarie per una corretta indicazione delle date di chiusura del singolo percorso formativo.

1. Per la rendicontazione delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative si fa riferimento alla circolare UCOFPL/VI/1231 del 16.04.1997;

2. sulla base di quanto previsto dall’art. 2 comma 6 del D.M. n. 8/2024, sono ammissibili, tra le spese delle attività innovative rendicontate dall’ente di coordinamento nella voce O), quelle di acquisto e di noleggio delle dotazioni tecniche e strumentali fornite anche in comodato d’uso agli enti coordinati, purché previste nel preventivo delle spese generali (A.11) e nella relazione (A.11b), nel piano finanziario rimodulato sulla base del contributo assegnato, comprensivo della relazione analitica a preventivo (documentazione da presentare per l’erogazione dell’acconto), e in ogni caso adeguatamente motivate nella relazione analitica a consuntivo delle attività di cui all’art. 6 comma 3 del decreto. Le spese suindicate possono essere direttamente sostenute dalle strutture associate/coordinate e in tal caso dovranno essere rendicontate all’ente di coordinamento a costi reali tramite note debito/credito;3. In riferimento all’art. 5 del decreto n. 8, si specifica che, come previsto dalla circolare UCOFPL/VI/1231 del 16.04.1997, sono ammissibili le spese di competenza dell’anno al quale si riferisce il finanziamento.

Roma, 23 dicembre 2025